

DETERMINAZIONE N° 43/2025 del 22.05.2025

OGGETTO: affidamento degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda Veronese – collettore in pressione tratto Maraschina – depuratore di Peschiera del Garda con riqualificazione stazione di sollevamento Maraschina e attraversamento in subalveo fiume Mincio – progetto 17103 – lotto 5 – tratto 6. CODICE CIG n. B2BAF8939C – CUP N. J33F17000010002.

Autorizzazione alla società ARTIFONI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI ARTIFONI S.p.A. LSE S.r.l. – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. a subappaltare alla società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di Padenghe sul Garda (BS) l'esecuzione dei lavori di *segnaletica orizzontale non luminosa* rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo stimato di € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 450.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 30/8 del 11.07.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto in oggetto – Progetto 17103L5T6 dell'importo di € 22.000.000;
- con il medesimo provvedimento è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, dell'importo di € 18.880.767,89 di cui € 18.520.594,82 per lavori soggetti a ribasso ed € 360.173,07 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, con facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione quantitativa in aumento del 20% sull'intero importo

contrattuale pertanto, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 22.656.921,47 al netto di IVA;

- il progetto esecutivo è stato validato con provvedimento a firma del Responsabile unico di progetto prot. n. 5041/2024 del 27.06.2024, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 (nel prosieguo il "Codice");

- con provvedimento del RUP prot. n. 280/2025 del 14.01.2025, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto in oggetto è stato affidato al RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A.

- LSE S.r.l. - PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con Capogruppo la società IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. con sede in Albano Sant'Alessandro (BG) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 6,5% di € 17.316.665,52, oltre IVA, oltre ad € 360.173,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 17.676.838,59 oltre IVA;

- con il RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. - LSE S.r.l. - PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con Capogruppo la società IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. con sede in Albano Sant'Alessandro (BG) è stato stipulato contratto d'appalto n. 687 di Prot. Contr. in data 24.03.2025 per l'importo di cui sopra;

- che in data 01.04.2025 i lavori in oggetto sono stati consegnati al RTI aggiudicatario come da verbale redatto dal Direttore ai Lavori incaricato.

Considerato che:

- la società Capogruppo del sopracitato RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. di Albano Sant'Alessandro (BG), con nota in data 07.05.2025 acquisita al protocollo della stazione appaltante al n. 3761/2025 del 09.05.2025, avvalendosi della riserva di subappalto espressa in sede di gara ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale non luminosa, rientranti nella categoria SOA OG6 alla società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di Padenghe sul Garda (BS), per un importo stimato di € 15.000 oltre IVA comprensivo di € 450 di oneri per la sicurezza;

- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- l'importo presunto del subappalto, pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 450 risulta essere pari a circa lo 0,08% dell'importo dei lavori aggiudicati e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e in particolare l'articolo 119 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 20.05.2025, acquisito al protocollo aziendale al n. 4053/2025 del 20.05.2025, il quale ritiene che tali i lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 119 comma 2 del D.lgs. 36/2023 in quanto:

- la società Capogruppo del RTI ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere previste in progetto, consistenti nei lavori di esecuzione segnaletica orizzontale non luminosa rientranti nella categoria SOA OG6 per una ottimale esecuzione di tali attività;
- che l'oggetto sociale della società subappaltatrice comprende tra l'altro anche la realizzazione di lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale sia non luminosa che luminosa; pertanto, possiede il personale, le competenze tecniche e le attrezzature specialistiche per garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte; inoltre la medesima società è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne ad AGS per gli aspetti relativi alla contabilità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la società Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di Imprese aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Vista la *lex specialis* di gara che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa sui Lavori Pubblici in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Vista la seguente documentazione:

- a) al contratto di subappalto stipulato tra la società IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – LSE S.r.l., e la società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di Padenghe sul Garda (BS) in data

- 07.05.2025 per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 indicate in premessa per un importo stimato pari a 15.000 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 450;
- b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della società Capogruppo IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra la medesima e la ditta subappaltatrice ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l.;
- c) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali.

Visto inoltre l'esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice effettuate dalla Stazione Appaltante previste dalla normativa vigente ad eccezione di alcune, che alla data del presente provvedimento, risultano essere ancora in fase di istruttoria; pertanto, detta autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva della conclusione positiva dei pendenti procedimenti di verifica in capo al subappaltatore relativi:

- all'esito del casellario delle sanzioni amministrative di cui all'art. 94 comma 5 lettera a) del Codice;
- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del medesimo codice.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 15.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 450 alla società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di Padenghe sul Garda (BS) dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria sopra citate dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2)** di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la società IMRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.p.A. – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – LSE S.r.l., a subappaltare alla società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di Padenghe sul Garda (BS), l'esecuzione dei lavori di *segnaletica orizzontale non luminosa* rientranti nella categoria SOA OG6, per un importo stimato pari a € 15.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 450;
- 3)** di dare atto che l'importo dei lavori concessi in subappalto alla società ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di cui al presente provvedimento, rientra nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dalla *lex specialis* di gara predisposta per l'appalto in oggetto;
- 4)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria, in capo alla ditta subappaltatrice relative:
- all'esito del casellario delle sanzioni amministrative di cui all'art. 94 comma 5 lettera a) del Codice;
 - agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del medesimo codice dovessero evidenziare delle irregolarità.
- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti, è previsto tra l'altro che:
- Il corrispettivo dei lavori oggetto di subappalto è determinato a passivo a misura ed è da intendersi quale somma degli importi dei singoli interventi potenzialmente affidabili alla ditta subappaltatrice ciascuno dei quali rientranti nella categoria SOA OG6;
 - il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 c.12 del Codice, per tali prestazioni, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e dai relativi allegati e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato dall'appaltatore;
 - i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso né rispetto di quanto previsto dal

suddetto comma dell'articolo 119 del Codice.

- 6)** di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 7)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 22.05.2025

ALA/AR/mv